



Ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati

(Ordinanza sul commercio di legno, OCoL)

Modifica del

Avamprogetto del 3.04.2020

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35e capoverso 2, 35f capoversi 2 e 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente¹ (LPAmb),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano immessi sul mercato o commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica al legno e ai prodotti da esso derivati di cui all'allegato 1.

² Essa non vale per i prodotti ottenuti da legname di scarto.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

RU....

¹ RS 814.01

2018-...

- a. *prima immissione sul mercato*: la prima volta che vengono messi a disposizione in Svizzera, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale;
- b. *operatore*: ogni persona fisica o giuridica che commercializza per la prima volta legno o prodotti da esso derivati;
- c. *commerciante*: ogni persona fisica o giuridica che nell'ambito di un'attività commerciale acquista o rivende legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato;
- d. *Paese di origine*: Paese in cui è stato prodotto il legname;
- e. *legname di provenienza illegale*: legname che è stato ottenuto violando la legislazione applicabile del Paese di origine;
- f. *legislazione applicabile del Paese di origine*: la legislazione in vigore nel Paese di origine per quanto concerne le seguenti materie:
 - 1. i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,
 - 2. i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,
 - 3. il prelievo di legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, con particolare riguardo per la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,
 - 4. i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e
 - 5. in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale e del legno;
- g. *concessione di taglio*: ogni norma che conferisce il diritto di tagliare legna in una determinata regione.

Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità

Art. 4 Sistema di dovuta diligenza

¹ Gli operatori devono applicare un sistema di dovuta diligenza.

² Il sistema di dovuta diligenza include:

- a. la raccolta di informazioni e documentazione (art. 5);

- b. l'esecuzione di una valutazione del rischio (art. 6);
- c. l'esecuzione di un'attenuazione del rischio (art. 7).

³ Gli operatori devono aggiornare e valutare annualmente il proprio sistema di dovuta diligenza. Essi possono far valutare il proprio sistema e la sua applicazione da un organismo di ispezione riconosciuto nell'ambito delle ispezioni effettuate a cadenza annuale secondo l'articolo 10.

Art. 5 Raccolta di informazioni e documentazione

¹ Gli operatori hanno l'obbligo di procurarsi le informazioni seguenti:

- a. descrizione del legno e dei prodotti da esso derivati, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e la sua denominazione scientifica completa;
- b. il Paese di origine;
- c. la regione in caso di classificazione differenziata del rischio di produzione illegale in singole regioni subnazionali;
- d. informazioni sulla concessione di taglio in caso di classificazione differenziata del rischio di produzione illegale in riferimento a più concessioni all'interno di un Paese o una regione;
- e. la quantità di legno e prodotti da esso derivati espressa in volume, peso o numero di unità;
- f. nome e indirizzo del fornitore;
- g. informazioni attestanti il rispetto della legislazione applicabile del Paese di origine; in tale contesto si ritiene che siano di provenienza legale il legno e i prodotti da esso derivati per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'importazione, al transito e all'esportazione secondo l'articolo 8 capoversi 1, 2 o 4 e l'articolo 12 dell'ordinanza del 4 settembre 2013² sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES).

² Essi devono documentare a chi hanno venduto il legno o i prodotti da esso derivati.

Art. 6 Valutazione del rischio

Gli operatori devono eseguire una valutazione del rischio. Tale valutazione avviene sulla base delle informazioni secondo l'articolo 5 capoverso 1 nonché in conformità ai seguenti criteri:

- a. l'eventuale esistenza di una garanzia del rispetto della legislazione del Paese di origine, che può comprendere la certificazione o altre disposizioni verificate da terzi che contemplano il rispetto della legislazione;

² RS 453.0

- b. la prevalenza di produzione illegale delle specie di alberi in questione;
- c. la prevalenza di produzione illegale nel Paese di origine o nella singola regione subnazionale, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati nel Paese di origine;
- d. eventuali sanzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Svizzera sull'importazione, il transito e l'esportazione di legno e prodotti da esso derivati;
- e. la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;
- f. il rischio di corruzione nei Paesi interessati e altri indicatori riconosciuti in materia di buon governo.

Art. 7 Attenuazione del rischio

¹ Se il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale non è trascurabile, gli operatori devono eseguire un'attenuazione del rischio per mezzo di ulteriori accertamenti e misure.

² Se dopo l'esecuzione dell'attenuazione del rischio quest'ultimo continua a essere non trascurabile, il legno e i prodotti da esso derivati non possono essere immessi sul mercato.

Art. 8 Documentazione e conservazione

Le informazioni secondo gli articoli 4-7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.

Art. 9 Conservazione dei documenti ai fini della tracciabilità

I commercianti devono conservare i documenti per cinque anni al fine di garantire la tracciabilità secondo l'articolo 35g LPAmb.

Capitolo 3: Organismi di ispezione

Art. 10 Compiti

L'organismo di ispezione:

- a. valuta il sistema di dovuta diligenza e la sua applicazione da parte dell'operatore nell'ambito di un'ispezione basata sul capitolato d'onori dell'UFAM; eventualmente raccomanda gli opportuni interventi;

- b. informa le autorità in caso di rilevanti o reiterate inadempienze da parte degli operatori;
- c. documenta adeguatamente le informazioni e le azioni di cui alle lettere a e b e le conserva per un periodo di cinque anni.

Art. 11 Riconoscimento

¹ Un organismo di ispezione può essere riconosciuto se soddisfa i requisiti seguenti:

- a. deve essere dotato di personalità giuridica e avere sede in Svizzera;
- b. deve essere dotato di esperienza adeguata ed essere in grado di svolgere le proprie funzioni;
- c. garantisce l'assenza di conflitti di interesse nell'espletare le sue funzioni;
- d. dispone di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) quale organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020, tipo C).

² Il riconoscimento avviene su richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione secondo l'allegato 2. La competenza per il riconoscimento è attribuita all'UFAM. Questo emana un capitolato d'onori in cui è indicato quali competenze tecniche devono possedere gli organismi di ispezione e quali elementi vanno verificati e annotati in un rapporto nell'ambito di un'ispezione.

³ Se un organismo di ispezione non adempie più alle condizioni, l'UFAM fissa un termine per colmare la lacuna. Se la lacuna non viene colmata entro tale termine, l'UFAM revoca l'accreditamento all'organismo e informa il SAS.

⁴ Il SAS trasmette all'UFAM i rapporti allestiti nell'ambito dell'accreditamento e del mantenimento dell'accreditamento degli organismi di ispezione.

⁵ L'UFAM tiene un elenco pubblico degli organismi di ispezione riconosciuti.

Capitolo 4: Trattamento dei dati

Art. 12 Rilevamento di dati nel sistema d'informazione e accesso

¹ L'UFAM gestisce un sistema d'informazione nel quale rileva i dati seguenti:

- a. dati sull'attività degli operatori, dei commercianti e degli organismi di ispezione;
- b. risultati dei controlli;
- c. dati sull'accertamento, l'apertura, lo stato e il risultato di procedimenti penali;
- d. dati sulla disposizione, lo stato e il risultato di provvedimenti amministrativi.

² I Cantoni hanno accesso al sistema d'informazione e vi registrano dati se ciò è necessario per l'esecuzione secondo l'articolo 16 capoverso 3.

³ Nell'ambito di un controllo, le imprese inseriscono la documentazione corrispondente nel sistema d'informazione su richiesta dell'UFAM.

Art. 13 Sistema d'informazione LF-CITES

Nell'ambito dei suoi controlli secondo l'articolo 16 capoverso 2 e nei casi previsti dall'articolo 5 capoverso 1 lettera g parte finale del periodo, l'UFAM può chiedere all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di avere accesso alle informazioni memorizzate nel sistema d'informazione LF-CITES.

Art. 14 Comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali

¹ L'UFAM è l'autorità competente per la comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali.

² Esso può comunicare i dati personali degli operatori, dei commercianti e degli organismi di ispezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative o penali, alle autorità amministrative competenti dell'Unione europea (UE) e degli Stati membri dell'UE se ciò è necessario per l'esecuzione delle disposizioni dell'UE sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati.

Art. 15 Sicurezza informatica

I provvedimenti per garantire la sicurezza informatica si orientano all'ordinanza del 9 dicembre 2011³ sull'informatica nell'Amministrazione federale.

Capitolo 5: Esecuzione

Art. 16 Esecuzione da parte dell'UFAM e dei Cantoni

¹ L'UFAM esegue la presente ordinanza.

² Esso controlla se gli operatori e i commercianti, come pure gli organismi di ispezione riconosciuti, rispettano i loro impegni secondo la presente ordinanza; nel caso degli operatori e dei commercianti, il controllo avviene secondo un approccio basato sul rischio.

³ I Cantoni sono competenti per i controlli degli operatori che immettono per la prima volta sul mercato legname di provenienza nazionale.

³ RS 172.010.58

Art. 17 Partecipazione dell'Amministrazione federale delle dogane

¹ L'Amministrazione federale delle dogane controlla su richiesta dell'UFAM se durante l'importazione di legno e prodotti da esso derivati vengono rispettati gli obblighi previsti dagli articoli 5-7.

² In caso di sospetta infrazione, l'Amministrazione federale delle dogane è autorizzata a trattenere la merce. In tal caso viene coinvolto l'UFAM, che effettua ulteriori accertamenti e adotta le misure necessarie.

³ L'UFAM può richiedere all'Amministrazione federale delle dogane le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali, necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 18 Obblighi di informazione e di tolleranza

Gli operatori, i commercianti e gli organismi di ispezione devono trasmettere alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni necessarie per l'esecuzione e garantire loro l'accesso ai propri locali.

Art. 19 Sequestro e confisca

¹ L'UFAM e i Cantoni possono sequestrare il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato o commercializzati per la prima volta se hanno un fondato sospetto che questi siano di provenienza illegale.

² Essi fissano un termine per consentire all'operatore di invalidare il sospetto.

³ Se il sospetto non viene invalidato entro il termine previsto per legge, il legno sequestrato o i prodotti del legno sequestrati vengono confiscati, oppure i prodotti vengono restituiti all'operatore per la spedizione.

Art. 20 Prodotti sequestrati e confiscati

¹ I prodotti sequestrati sono tenuti provvisoriamente in un luogo adatto e a spese dell'operatore.

² I prodotti confiscati sono:

- a. venduti;
- b. rispediti al luogo di provenienza oppure
- c. distrutti, per esempio tramite valorizzazione energetica.

Art. 21 Emolumenti

Per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell'UFAM vengono riscossi emolumenti secondo l'ordinanza del 3 giugno 2005⁴ sugli emolumenti dell'UFAM.

Art. 22 Adattamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni aggiorna gli allegati 1 e 2 sulla base del regolamento (UE) n. 995/2010⁵.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Art. 23** Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 24 Disposizione transitoria

Gli articoli 4-9 sono applicabili soltanto al legno e ai prodotti da esso derivati che sono stati immessi per la prima volta sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RS 814.014

⁵ Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Versione del 12.11.2010

*Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)*

Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile

4413	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
4418	Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura di legno
47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) ad eccezione dei prodotti a base di bambù e dei prodotti da riciclare
48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone ad eccezione dei prodotti a base di bambù e dei prodotti da riciclare
9403	Mobili e parti di mobili interamente o parzialmente in legno
9406 10	Costruzioni prefabbricate di legno

*Allegato 2
(art. 11 cpv. 2)*

Documentazione da allegare alla domanda per gli organismi di ispezione

Gli organismi di ispezione devono presentare all'UFAM, unitamente alla domanda di riconoscimento, la documentazione seguente:

1 Personalità giuridica e sede

- 1.1** estratto del registro di commercio;

2 Accredитamento

- 2.1** accreditoamento da parte del Servizio di accreditoamento svizzero (SAS) compreso il rapporto di accreditoamento del SAS;

3 Esperienza adeguata

- 3.1** descrizione dell'organismo e della struttura;
- 3.2** elenco del personale tecnico competente con copia del rispettivo curriculum vitae;
- 3.3** descrizione dei compiti e competenze e della loro ripartizione.

Allegato 3
(art. 25)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 giugno 2005⁶ sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente

Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, i controlli e le prestazioni (atti amministrativi):

Allegato

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

⁶ RS 814.014

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa. Allegato all'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM

(cifra I/I)

Allegato

(art. 4 cpv. 1 lett. a e b)

Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

N. 9

9. Atti amministrativi e controlli secondo l'ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati del **XX YYYYYY ZZZZ**⁷ (OCol):
- a. controlli sull'applicazione del sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori (art. 18 cpv. 2, OCol):
 - 1. Importo forfettario di trasferta 100
 - 2. Esecuzione del controllo del sistema di dovuta diligenza secondo il dispendio
 - 3. Accertamenti su legno e prodotti da esso derivati secondo il dispendio
 - 4. Decisione in caso di constatazione di violazioni secondo il dispendio ma al massimo 5000
 - 5. Costi per la conservazione e il trasporto in caso di sequestro o confisca secondo i costi effettivi
 - b. controlli dell'obbligo di tracciabilità dei commercianti (art. 18 cpv. 2, OCol):
 - 1. Importo forfettario di trasferta 100
 - 2. Accertamenti su singole forniture secondo il dispendio
 - 3. Decisione in caso di constatazione di violazioni secondo il dispendio ma al massimo 2000
 - c. organismi di ispezione (art. 10, 11 e 18 cpv. 2, OCol)
 - 1. Riconoscimento di un organismo di ispezione 2000 – 15 000
 - 2. Controllo di un organismo di ispezione riconosciuto
 - Importo forfettario di trasferta 100
 - Esecuzione del controllo secondo il

⁷ RS 916.20

- Decisione in caso di constatazione di violazioni
- dispendio
secondo il
dispendio ma al
massimo
2000
3. Revoca del riconoscimento
- secondo il
dispendio ma al
massimo
2000

2. Ordinanza del 4 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno⁸

Ingresso

visti gli articoli 4 e 11 della legge del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori⁹ (LIC), l'articolo 35g capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente¹⁰ (LPAmb) e l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione¹¹ (LOGA),

Art. 7 cpv. 1 lett. a

¹ I controlli dell'UFDC avvengono sotto forma di:

- a. controlli a campione presso i luoghi di fornitura; oppure ...

⁸ RS 944.021